

APERTURA DI CREDITO IN C/C ANTICIPI CON GARANZIA MCC TEMPO DETERMINATO (18 MESI)

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione e Forma Giuridica: Banca di Credito Peloritano S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale: Via Oratorio San Francesco, 2 – 98122 Messina (ME)
Tel. 090 6012022 - Fax 090 6409739
Capitale sociale: Euro 15.000.000,00 (i.v.)
Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro Imprese di Messina: 03104290832
Sito Internet: www.bcpme.it
E-mail: credito.peloritano@bcpme.it ♦ Pec: creditopeloritano@pec.it
Codice ABI 03426.4 - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5740
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

CHE COS'E' L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO ANTICIPI

L'apertura di credito in conto corrente è un'operazione con la quale la Banca mette a disposizione del Cliente, a tempo indeterminato (sino a revoca) o a tempo determinato (sino alla scadenza espressamente indicata nel contratto), una somma di denaro, concedendogli la facoltà di addebitare il conto corrente oltre il saldo disponibile e nei limiti della somma accordata. Il cliente, salvo diverso accordo, può utilizzare in una o più volte la somma che gli è messa a disposizione dalla Banca e può, con successivi versamenti, bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità del credito concesso.

L'apertura di credito può essere concessa in forma di anticipazione salvo buon fine: la Banca anticipa, prima dell'effettiva disponibilità e scadenza, crediti verso terzi. A insindacabile giudizio della Banca l'operazione è perfezionata mediante cessione pro-solvendo dei crediti stessi a favore della Banca, con notifica al debitore oppure con notifica ed accettazione sempre del debitore ceduto.

Per la gestione degli anticipi è necessaria l'apertura di un conto corrente dedicato (chiamato conto anticipi) e di un rapporto tecnico di gestione incassi.

Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI)

Per l'apertura di credito, qualora sussistano i requisiti previsti dalla normativa vigente, richiederà l'acquisizione della Garanzia Diretta del Fondo di Garanzia PMI, ai sensi della Legge 662/1996, costituito presso Medio Credito Centrale S.p.A. L'attivazione di tale garanzia fornisce una parziale assicurazione dei crediti concessi; la Banca, in caso di insolvenza dell'impresa, è risarcita dal Fondo. L'impresa che richiede l'accesso al credito con garanzia del Fondo deve essere in grado di rimborsarlo; il Fondo valuta al momento del rilascio della garanzia ed al pari della Banca finanziatrice, le condizioni economiche e finanziarie dell'impresa a favore della quale viene chiesta la garanzia medesima. In caso di imprese individuali, l'apertura di credito oggetto dell'eventuale garanzia del Fondo, deve avere scopi esclusivamente connessi con l'attività di impresa.

La copertura della garanzia diretta opera in funzione della tipologia dell'operazione e non può comunque superare l'80% dell'ammontare dell'operazione. Sulla quota del credito garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia; altre garanzie reali e/o personali possono invece essere acquisite sulla parte residua del credito.

Per maggiori dettagli consultare il Regolamento reperibile sul sito internet www.fondidigaranzia.it

Rischi specifici legati alla tipologia di contratto

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- possibilità di variazione del tasso di interesse in aumento rispetto al tasso di partenza, con conseguente aumento dell'importo da rimborsare;
- la presenza di un tasso minimo che in presenza di indice di riferimento con valore negativo considera gli stessi pari a zero con conseguente applicazione di un tasso d'interesse pari allo spread;
- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese) ove contrattualmente previsto.

QUANTO PUO' COSTARE IL FIDO

Ipotesi di apertura di credito di euro 10.000,00 con contratto a tempo determinato con scadenza a 18 mesi. Per il calcolo si assume che l'affidamento sia interamente utilizzato dal momento della conclusione del contratto e per l'intera durata del medesimo.

Importo del fido	Euro 10.000,00
Tasso debitore annuo nominale	9,947%
Commissione onnicomprensiva di messa a disposizione fondi	2,00% annuo sull'importo del fido
Importo interessi	Euro 1.493,41
Importo oneri per la messa a disposizione fondi	Euro 300,27
Importo imposta di bollo su conto anticipi	Euro 150,14
Costo totale dell'apertura di credito per l'ipotesi di calcolo	Euro 1.943,82
Importo totale dovuto	Euro 11.943,82
Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.)	13,152%

I tassi e le commissioni pubblicati nel presente foglio informativo rappresentano il massimo del costo previsto dalla Banca. Pertanto, al momento della stipula del contratto con i singoli clienti, una o più delle specifiche voci di costo potranno essere concordate e stabilite in misura inferiore ai fini del rispetto delle disposizioni in tema di Tasso Effettivo Globale.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art.2 della legge sull'usura (L. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito della Banca www.bcpme.it

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

FIDI E SCONFINAMENTI	FIDI	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	<p>Tipo tasso: variabile</p> <p>Il tasso applicato è pari al valore dell'indice di riferimento Euribor 1M/360 media mese precedente (rilevato il primo giorno lavorativo del mese) maggiorato dello spread del 7,00%.</p> <p>Tasso minimo: 8,000%</p> <p>Esempio Euribor 1M/360 media mese precedente: +2,947 Data di rilevazione: 02/05/2023 Spread: 7,000% Tasso calcolato: 2,947 + 7,000% = 9,947% Tasso minimo: 8,000% Tasso applicato 9,947%</p> <p>Euribor 1M/360 media mese precedente: -0,527 Data di rilevazione: 01/07/2022 Spread: 7,000% Tasso calcolato: -0,527 + 7,000% = 6,473% Tasso minimo: 8,000% Tasso applicato: 8,000%</p>
		Commissione onnicomprensiva di messa a disposizione fondi	2,00% annuo sull'importo del fido
	SCONFINAMENTI	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate extra-fido	Non previsto
		Commissione di istruttoria veloce (C.I.V)	Non previsto

Costi in caso di ritardo nel pagamento (interessi di mora)	13,50% (pari al tasso di sconfinamento extra-fido)
Regolamento degli interessi	Gli interessi debitori maturati sono conteggiati al 31 dicembre e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti; gli stessi divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati. Nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili. Nel caso di apertura di credito a tempo determinato che sia stata stipulata e si esaurisca nel corso del medesimo anno solare, gli interessi debitori maturati sono conteggiati alla scadenza e sono immediatamente esigibili.

ALTRE SPESE

Invio comunicazioni	- in modalità elettronica Euro 0,00 - in modalità cartacea Euro 1,50 per documento
Commissione di storno	Euro 3,00

RECESSO, TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA

Il Cliente ha il diritto di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, senza l'applicazione di penalità o di spese di chiusura, inviando alla Banca una comunicazione scritta con un preavviso di 30 (trenta) giorni.

Se il Cliente ha utilizzato, in tutto o in parte, la somma messa a disposizione, provvede alla restituzione della medesima e al pagamento degli altri importi dovuti entro 30 (trenta) giorni dall'invio della comunicazione di cui al precedente comma. Il Cliente è inoltre tenuto a rimborsare alla Banca le somme non ripetibili eventualmente corrisposte dalla stessa alla pubblica amministrazione in dipendenza del Contratto.

La Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dall'apertura di credito a tempo indeterminato, anche con comunicazione verbale.

Nel caso di apertura di credito a tempo determinato, la Banca ha la facoltà di recedere o di ridurre l'affidamento al ricorrere di una giusta causa.

La Banca ha inoltre la facoltà di ridurre o sospendere l'apertura di credito precedentemente concessa.

Il recesso sospende immediatamente la possibilità per il Cliente di utilizzare il credito concesso, ma per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori sarà dato al Cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni, senza penalità e spese di chiusura.

RECLAMI

Il Cliente può contestare l'operato della Banca, rivolgendosi all'Ufficio Reclami della Banca, Via Oratorio S. Francesco 2 – 98122 Messina, posta elettronica: ufficio.reclami@bcpme.it, posta elettronica certificata: bcp.reclami@pec.it.

Qualora l'Ufficio Reclami non abbia fornito risposta nel termine di 60 (sessanta) giorni, la risposta non sia stata in tutto o in parte soddisfacente o non sia stata data attuazione all'accoglimento del reclamo, il Cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'ABF e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell'ABF non pregiudica la possibilità per il Cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia o di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

Tuttavia, in relazione ai servizi di pagamento la Banca è tenuta a fornire una risposta entro il termine di 15 giorni. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.

Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal D.Lgs. n. 28/2010, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui sopra presso l'ABF. Per maggiori indicazioni, il Cliente può consultare la guida relativa all'accesso all'Arbitro Bancario e Finanziario, disponibile presso tutte le filiali e sul sito internet della Banca.

LEGENDA

Commissione onnicomprensiva di messa a disposizione fondi	Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata del fido. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,50% per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
Commissione di istruttoria veloce (C.I.V.)	Commissione per svolgere l'istruttoria veloce, quando il Cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente.
Fido	Contratto in base al quale la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al cliente di una commissione e degli interessi.
Indice di riferimento	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Recesso	Atto con il quale una delle parti di un rapporto contrattuale esercita la facoltà di sciogliere il rapporto stesso.
Saldo contabile	Saldo risultante dalla somma algebrica delle singole scritture a debito e credito in cui sono ricompresi importi non ancora disponibili
Saldo disponibile	Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.
Salvo buon fine o SBF	La banca procede all'immediato accredito delle somme relative ad un documento o disposizione presentata dal Cliente, riservandosi di stornare l'accredito in caso di inadempimento o inesatto adempimento da parte del debitore
Sconfinamento extra-fido	Somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto al fido ("utilizzo extra-fido").
Spread	Maggiorazione applicata agli indici di riferimento.
Tasso debitore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, quale la Commissione onnicomprensiva di messa a disposizione fondi.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, e quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
Tasso EURIBOR	Euro Interbank Offered Rate: l'Euribor è il tasso medio a cui avvengono le transazioni finanziarie in Euro tra le grandi banche europee. La rilevazione dell'Euribor avviene tutti i giorni lavorativi. L'Euribor viene pubblicato tutti i giorni alle ore 11 dall'Euribor Panel Steering Committee. La rilevazione giornaliera e la media mensile viene riportata sul quotidiano <i>IlSole24Ore</i> e su internet sul sito www.euribor.org e www.ilsole24ore.com .